

LETTERA CIRCOLARE
N.20/2026

Oggetto: NUOVA TASSAZIONE SULLE AUTO AZIENDALI – FRINGE BENEFIT

Si comunica che il D.Lgs. n. 148/2026 (c.d correttivo Omnibus) con l'art. 2 ha modificato art.51 c.4 lett. a) del Tuir in merito alla disciplina della determinazione del valore dei fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con applicazione a partire dal periodo d'imposta 2026 e l'art. 53, c. 6 D.Lgs. 117/2026 che, dal prossimo anno, regolerà la tassazione del reddito di lavoro dipendente.

In generale si ricorda che le auto aziendali concesse ai lavoratori possono essere gestite fiscalmente in tre modi:

- i veicoli concessi a uso solo lavorativo non sono tassati in capo al dipendente in quanto l'utilizzo del mezzo avviene nell'esclusivo interesse del datore di lavoro;
- i veicoli concessi per scopi unicamente privati del lavoratore, sono tassati secondo il valore "normale" del bene in base all'articolo 9 del Tuir;
- i veicoli concessi a uso promiscuo sono imponibili in base a criteri forfettari.

Tale ultimo caso è quello disciplinato ex art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir che determina forfettariamente l'imponibile fiscale delle auto concesse a uso promiscuo sulla base di due componenti:

- il costo chilometrico definito annualmente dall'Acì per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- un coefficiente fiscale (10%-20%-50%)

Il valore fiscale così determinato è diminuito da eventuali trattenute effettuate al dipendente per l'utilizzo del mezzo.

Si ricorda, inoltre, che il valore fiscale dell'auto concessa ai dipendenti a uso promiscuo alimenta il plafond dei fringe benefit, il cui ammontare complessivo annuo è esente, ancora per gli anni 2026 e 2027, fino ad €. 1.000,00 o 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico.

Veicoli assegnati dal 2025

Ai veicoli concessi dal 2025, ai fini della tassazione saranno applicati i seguenti coefficienti fiscali:

- 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
- 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
- 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev).

Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore del benefit sarà incrementato del 50%.

Pertanto, la nuova norma non fa più riferimento alla data di immatricolazione del veicolo e di stipula del contratto di assegnazione, ma solo a quella di concessione del veicolo al lavoratore.

Veicoli assegnati dal 01.07.2020 al 31.12.2024

Ai veicoli concessi dal 01.07.2020 al 31.12.2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 si applica il regime basato sulle emissioni di CO2 in vigore al 2024 (25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, 30% per quelli tra 61 e 160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% per oltre 190 g/km)

Anche per tali veicoli, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore fiscale è aumentato del 50 per cento.

Queste ultime disposizioni si applicano anche qualora il veicolo sia stato riassegnato a un altro dipendente.

La norma precisa, inoltre, che ai veicoli concessi nel 2025 e non rientranti nella fattispecie precedente si applicano le disposizioni in vigore dal 2025 che prevedono coefficienti fiscali graduati in funzione del tipo di alimentazione del veicolo

Veicoli assegnati fino al 30.06.2020

Ai veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30.06.2020 si applicherà la disposizione in vigore al 31.12.2019 che prevedeva un coefficiente fiscale fisso del 30%.

A seguito della modifica introdotta dal decreto Omnibus è stata eliminata l'applicazione della tassazione onerosa e complicata basata sul "valore normale" del bene.

Optional e accessori

Il suindicato decreto ha previsto che dal 2026 in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore il valore fiscale dell'auto dovrà essere incrementato di un ulteriore 5%.

In attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali in merito alle nuove disposizioni legislative si invitano i clienti a predisporre elenco lavoratori beneficiari nel corso del 2026 dell'auto aziendale ad uso promiscuo con relativi dati (immatricolazione e data concessione) per le opportune verifiche in sede di conguaglio fiscale.